



**COMUNE DI
VILLANOVA MONFERRATO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80 in data 20/11/2017

OGGETTO:

**L.R. 9/2016 "NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO".
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DISTANZE DA MANTENERE PER LA COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO.**

L'anno duemiladiciassette, addì venti, del mese di novembre, alle ore 11 e minuti 30, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	presente	assente
Mauro CABIATI	<i>SINDACO</i>	X	
Giuseppe DOMENICALE	<i>VICE SINDACO</i>	X	
Marcello COPPI	<i>ASSESSORE</i>	X	
	Totale	3	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Pierangelo SCAGLIOTTI che cura la redazione del presente verbale.

Il Sig. Mauro CABIATI nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la Legge regionale 02/05/2016, n. 9 (“Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”);
- Considerato che il Comune di Villanova Monferrato, con ordinanza sindacale n. 7 in data 02/09/2016, ha previsto, ai sensi dell’art. 6 della predetta L.R., che l’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del R.D. 773/1931, sia vietato dalle ore 12,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni, compresi festivi;
- Atteso che, ai sensi dell’art. 5 della predetta L.R., a decorrere dal 20/11/2017, gli esercenti che attualmente gestiscono, o che intendano gestire, apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del R.D. 773/1931, devono adeguarsi al divieto di collocazione degli stessi ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore ai 300 metri da:
 - a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - b) centri di formazione per giovani e adulti;
 - c) luoghi di culto;
 - d) impianti sportivi;
 - e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
 - f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
 - g) istituti di credito e sportelli bancomat;
 - h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
 - i) movicentro e stazioni ferroviarie.
- Considerato, pertanto, che, per addivenire alle esigenze degli operatori commerciali, si rende necessario prevedere in modo esatto quali siano i luoghi sensibili e le zone del Comune interessate al divieto di collocazione di apparecchi per il gioco lecito;
- Visto il parere del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del d.lgs. 267/2000;
- A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- Di individuare i seguenti luoghi sensibili interessati al presente provvedimento di divieto di collocazione degli apparecchi per il gioco lecito:
 1. Chiesa parrocchiale di Sant’Emiliano;
 2. Ufficio postale;
 3. Banca del Piemonte;
 4. Scuola materna;
 5. Piscina comunale;
 6. Palestra comunale;
 7. Scuole elementari e medie;
 8. Chiesa Madonna della Neve;
 9. Chiesa di San Rocco;
 10. Banco Popolare di Milano;
 11. Campo sportivo comunale;
 12. Chiesa del Cimitero comunale.

- Di approvare l'allegata planimetria, con la quale sono evidenziati, in colore rosso, tutte le vie ed aree di circolazione interessate al divieto di collocazione ed utilizzo di apparecchi da gioco (Allegato 1), in quanto ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore ai 300 metri dagli obiettivi sensibili di cui al comma precedente;
- Di non individuare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 9/2016, altri luoghi sensibili nei quali applicare le disposizioni previste dal comma 1 dello stesso articolo 5;
- Di dichiarare con votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
(Mauro CABIATI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pierangelo SCAGLIOTTI)

PARERI

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del provvedimento, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pierangelo SCAGLIOTTI)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pierangelo SCAGLIOTTI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi _____ giorno della pubblicazione ai Capo gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pierangelo SCAGLIOTTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pierangelo SCAGLIOTTI
